

STATUTO

“ITALIAN VIRGINIA WOOLF SOCIETY (ItVWS)”

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Articolo 1

Durata, Costituzione e Sede

1.1 È costituita l'Associazione culturale denominata “Italian Virginia Woolf Society” in sigla “ItVWS” di seguito chiamata per brevità “Associazione”. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.

1.2 L'Associazione ha sede nel Comune di Sesto San Giovanni (MI).

1.3 Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità

2.1 L'Associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza e lo studio, in Italia, della scrittrice Virginia Woolf, figura di donna artista, scrittrice, intellettuale che ha avuto un enorme peso nello sviluppo del pensiero delle donne e più in generale nella coscienza critica, etica ed estetica del '900. Vuole avvicinare alla lettura dei suoi saggi, dei romanzi, dei suoi scritti personali – fonte inesauribile di nutrimento intellettuale e spirituale – giovani uomini e giovani donne, perché possano attingere a un'esperienza di vita e di pensiero per vari aspetti decisiva per la loro formazione. Virginia e Leonard Woolf e gli altri intellettuali e artisti che insieme con loro si unirono nel Bloomsbury Group agli inizi del '900, affrontarono questioni di grande complessità, quali l'uguaglianza, l'emancipazione, la guerra, la pace,

consegnandoci un patrimonio di idee che l'Associazione intende custodire e diffondere, ponendosi l'obiettivo di farsi punto di riferimento, sia fisico sia virtuale, per tutti coloro che vogliano avvicinarsi a questa esperienza intellettuale per motivi di studio, di lavoro, o di puro interesse personale.

Articolo 3

Attività

3.1 Per il raggiungimento delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di realizzare le seguenti attività:

- promuovere lo studio e la ricerca in ogni ambito, anche accademico, sulla figura di Virginia Woolf: la sua vita, la sua opera e tutto ciò che è legato a essa, come la casa editrice Hogarth Press, il Bloomsbury Group, i suoi famigliari e il marito Leonard Woolf, attraverso qualunque attività utile a realizzare tale scopo;

- farsi da tramite affinché tutti coloro interessati alla vita e alle opere della scrittrice – accademici, critici, insegnanti, studenti o 'lettori comuni' – possano conoscersi, entrare in contatto o incontrarsi personalmente per un proficuo e reciproco scambio di conoscenze e di aiuto;

- promuovere e favorire la conoscenza, la traduzione e la pubblicazione in italiano di opere in lingua straniera (e in altre lingue di opere in lingua italiana) riguardanti gli scritti di Virginia Woolf, la sua vita o comunque ispirate alla sua storia personale e letteraria;

- organizzare eventi, convegni, workshop, giornate di studio, seminari, festival e qualunque attività collettiva e condivisa per studiare e far conoscere la storia di Virginia Woolf, del Bloomsbury Group e della casa editrice Hogarth Press;

- istituire gruppi di studio e di ricerca su tematiche direttamente o indirettamente inerenti agli scopi sociali nonché partecipare a partenariati di progetti culturali in ambito letterario sia europei che internazionali;

- pubblicare e divulgare atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché gli esiti degli studi e

delle ricerche compiute nonché bollettini, newsletter e una rivista di studi dedicata alla

scrittrice;

- organizzare e gestire un proprio sito web e/o altre forme di comunicazione in ambito

culturale e letterario tramite social media (Twitter, Facebook, ecc.);

- promuovere lo scambio culturale con analoghe associazioni e istituzioni straniere nel

mondo, con particolare attenzione alle Virginia Woolf Societies nel mondo.

3.2 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli

scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.

Articolo 4

Soci

4.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità

istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

4.2 I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente

statuto;

- soci ordinari: persone o enti che fanno richiesta di adesione all'Associazione e la cui

domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo;

- soci onorari: persone o enti che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro

opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita

dell'Associazione.

4.3 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.

4.4 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.5 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

4.6 Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente

dall'Assemblea. Il contributo è annuale, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.7 La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 5

Perdita della qualifica di socio

5.1 La qualifica di socio si perde per:

- decesso;

- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;

- recesso;

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

5.2 Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

5.3 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

5.4 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento

di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6

Diritti e doveri dei Soci

6.1 I soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

6.2 I soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

6.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 7

Gli Organi dell'Associazione

7.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Può inoltre essere istituita la seguente carica onorifica:

- il Presidente onorario.

7.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 8

Assemblea dei Soci

8.1 L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) dei Soci.

8.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente;

- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.5 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

- fissare l'ammontare del contributo associativo.

8.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

8.8 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.9 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

8.11 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore

dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.12 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.13 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri soci; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.3 Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

9.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale e cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

9.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

9.6 Le eventuali sostituzioni di componenti il Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 10

Presidente

10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato

svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 In caso di necessità e urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.7 Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11

Presidente onorario

11.1 L'Assemblea dei soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.

11.2 Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né alcun potere di amministrazione ma può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Patrimonio sociale

12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- fondo di riserva.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- entrate derivanti da convenzioni;

- quote associative annuali ed altri tipi di contributi dei soci;

- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 13

Bilancio

13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario che deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e presentato per la sua approvazione all'assemblea dei soci.

13.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni socio.

13.4 È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate

dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

14.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

Disposizioni finali

15.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile.